

## **REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**

### **Art. 1- Principi – Ambito di applicazione**

CIRA S.c.p.A. utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. Il presente regolamento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della Legge 133/2008 in materia di reclutamento del personale, ha lo scopo di pubblicizzare e rendere trasparenti i criteri e le modalità adottati dal CIRA per il conferimento di incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza di lavoro autonomo o parasubordinato.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o di lavoro a progetto, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. (c.d. decreto Biagi).

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi assegnati ad enti Universitari, a quelli inerenti i lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.lgs 163 del 2006, ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina. Non si applica altresì alle collaborazioni meramente occasionali che richiedono, per la natura della prestazione, un rapporto "*intuitu personae*" con compensi equiparabili ad un rimborso spesa. Parimenti non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico.

### **Art. 2 - Programmazione**

Al fine di promuovere la migliore valutazione e la massima pubblicità delle necessità relative alle acquisizioni di professionalità esterne mediante il conferimento di incarichi, la Società effettua la programmazione delle attività e degli incarichi collegati.

A tal fine nei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare nel *budget* annuale viene espressamente indicata l'eventuale necessità di affidamento di incarichi esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei singoli programmi.

Nell'atto di affidamento deve essere dato conto della correlazione tra l'oggetto dell'incarico e le competenze attribuite all'incaricato, nonché della rispondenza a obiettivi e progetti specifici.

Il limite di spesa per incarichi di collaborazione esterna è fissato annualmente nel *budget* o nei suoi allegati. A fronte di specifiche ed eccezionali esigenze connesse ai programmi di attività della Società, tale limite può essere superato con apposito provvedimento, che motivi in merito alle esigenze di cui sopra. Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.

### **Art. 3 - Pubblicità**

E' garantita la pubblicità dei singoli affidamenti, mediante pubblicazione nella sezione Incarichi Professionali del sito della Società, dei rispettivi atti approvativi. Gli atti di affidamento, oltre all'adeguata motivazione delle ragioni del conferimento, dovranno contenere nominativo, oggetto e importo di cui si prevede l'erogazione.

Gli uffici proponenti dovranno provvedere ad evidenziare nell'oggetto del provvedimento "affidamento incarico professionale".

### **Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali ad esperti**

Il CIRA può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, di natura occasionale, coordinata e continuativa o a progetto a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria, avendo cura di verificare le seguenti condizioni:

- a. inesistenza, all'interno dell'organizzazione della Società, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
- b. esigenze temporanee o eccezionali che rendano impossibile far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, da accertare e motivare esaurientemente in relazione ai programmi approvati dalla Società.

#### **Art. 5 – Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne**

Nella predisposizione della programmazione viene effettuata una prima verifica sulla impossibilità per la Società di svolgere al suo interno l'attività prevista e sulla improcrastinabilità della stessa. L'inesistenza della professionalità occorrente si intende accertata qualora tale professionalità non sia presente nell'organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni diverse dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi. Dell'accertamento si dà atto nella determinazione d'incarico.

#### **Art. 6 – Selezione degli esperti**

La Società promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed attuando procedure comparative che consentono di selezionare il migliore soggetto disponibile. L'effettuazione della procedura avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Di norma la Società procede, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul sito Internet della Società per almeno 3 settimane, nei quali sono evidenziati:

- a. la professionalità ed esperienza richiesta;
- b. l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- c. la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
- d. il valore stimato dell'incarico;
- e. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

La Società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche (ed eventualmente i tempi di realizzazione) sulla base dei criteri prestabiliti nell'avviso stesso.

Per incarichi professionali di valore inferiore alla soglia comunitaria, la Società può inviare, in luogo dell'avviso di selezione, una lettera d'invito contenente gli elementi di cui sopra ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati dalla Direzione Generale, in possesso dei requisiti che li rendono idonei a svolgere l'incarico.

La valutazione dei curricula e delle proposte è affidata al Direttore generale

#### **Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, la Società può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:

- a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo precedente a patto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera di invito;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c. per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio; "che non

incrementino il costo per più del 50% di quello inizialmente previsto e non prolunghino la durata del rapporto per più di sei mesi”;

d. per nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto originariamente incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6; sempre che il precedente rapporto sia ancora in corso, e che il costo totale non diventi più che doppio rispetto a quello originario e l'affidamento diretto avvenga per non più di una sola volta a favore dello stesso soggetto

e. per ragioni di urgenza in ipotesi assolutamente imprevedibili

f. per unicità soggettiva delle prestazioni di importo inferiore a euro 20.000,00 al netto dell'IVA, per i quali è consentito l'affidamento diretto;

g. attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;

Nei casi previsti dal presente articolo che presuppongano comunque l'effettuazione della scelta del soggetto a cui affidare l'incarico, quest'ultima avverrà a cura del Direttore Generale o del Presidente, con il supporto del Responsabile della Funzione Risorse Umane, su proposta del Responsabile del Procedimento Richiedente.

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere del curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

#### **Art. 8 – Principio di rotazione**

Per gli incarichi di cui all'articolo precedente e al penultimo comma dell'art. 6 si applica il principio di rotazione.

#### **Art. 9 – Conferimento dell'incarico**

La Società predisporrà un apposito contratto che, a seconda della natura dell'incarico e delle caratteristiche del soggetto individuato, potrà essere di prestazione d'opera, di prestazione d'opera occasionale, di prestazione d'opera intellettuale, o di lavoro a progetto, e, per conto del CIRA, sarà sottoscritto dal Presidente o dal Direttore Generale. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

a. dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;

b. della durata, commisurata all'entità del progetto;

c. del luogo;

d. del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione;

e. l'individuazione del responsabile del procedimento con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.

In ogni caso il compenso deve essere dichiarato congruo dal Responsabile del procedimento.

#### **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Direttore Generale o il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

Il Direttore Generale o il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale o il Responsabile di procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto.

#### **ART. 11 - Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del Cira ([www.cira.it](http://www.cira.it)).